

(N. 1770)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IX Commissione permanente (Agricoltura e foreste, alimentazione)
della Camera dei deputati nella seduta del 27 giugno 1951 (V. Stampato N. 2021)*

d'iniziativa del Deputato GERMANI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 5 LUGLIO 1951

Disposizione transitoria per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, concernente norme per l'espropriazione, bonifica trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Nel primo anno di applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, il termine di tre mesi previsto dall'articolo 6 della legge 12 maggio 1950, n. 230, modificato dall'articolo 17 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, è ridotto a trenta giorni nei territori determinati, in base all'articolo 1 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, con i decreti presidenziali 7 febbraio 1951, nn. 66, 67, 68, 69 e 70, e 10 aprile 1951, n. 256, e in quelli che fossero in avvenire determinati in base al predetto articolo 1.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.